



Firenze, 5 novembre 2016

**Terremoto, esondazioni, catastrofi provocate da esseri umani e/o naturali.  
In aiuto, come attivare il comodato gratuito autocaravan  
tra privati persone fisiche**

A seguito dei terremoti, molti proprietari di autocaravan hanno manifestato l'intenzione di concedere in comodato gratuito il proprio veicolo a persone che ne hanno bisogno anche, e soprattutto, per esigenze abitative proprie e della propria famiglia. A tal fine, per tutelare sia coloro che concederanno le autocaravan sia coloro che le riceveranno, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quale portatrice di un interesse collettivo, ha predisposto il presente documento contenente alcune informazioni fondamentali in materia di comodato gratuito di veicoli e un modello di contratto di comodato gratuito tra privati persone fisiche.

**Per chi desidera acquistare un'autocaravan** e non avere poi amare sorprese l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita a utilizzare il facsimile approvato dalla Camera di Commercio di Firenze e scaricabile aprendo [http://www.incamper.org/sfoglia\\_numero\\_2.asp?id=159&n=6&pages=0](http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0).

**Preme richiamare l'attenzione sulla peculiarità del veicolo autocaravan specie in punto di sovrappeso.** L'autocaravan è a tutti gli effetti una "casa sulle ruote" e le caratteristiche costruttive invitano chi se ne serve a caricare il veicolo superando facilmente la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile indicata nel punto F2 della carta di circolazione (*nella maggior parte dei casi è pari a 35 quintali*). Per quanto detto occorre ricordare che il circolare oltre la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile significa non soltanto rischiare di incorrere in sanzioni amministrative ma soprattutto mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella altrui nonché, in caso di incidente con lesioni alle persone, incorrere nel Penale.

**Preme richiamare l'attenzione sulla peculiarità del veicolo autocaravan, facendo presente che la stessa non si presta a un utilizzo continuo invernale per ospitare una famiglia** per i seguenti motivi:

- è necessario un all'allaccio alla corrente elettrica perché la batteria dei servizi può scaricarsi rapidamente;
- la bassa coibentazione richiede il tenere accesa la stufa per 24 ore, quindi, doversi spostare per fare rifornimento di GPL;

- all'interno sono pochi metri cubi e non c'è un ricambio forzoso dell'aria; una volta riempito il serbatoio dell'acqua potabile (100 litri) poi occorre spostare il veicolo per scaricare le acque reflue dei 2 serbatoi di raccolta;
- gli scalini di accesso a volte sono troppo alti per bambini e anziani;
- a volte l'accesso ai letti e allo spazio bagno è difficoltoso; l'autocaravan non è ignifuga.

Con preghiera di diffusione.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

**DA RICORDARE E SOLLECITARE A GOVERNO E PARLAMENTARI il varo di norme e/o linee guida per l'allestimento di Campeggi Municipali Multifunzionali quale componente per lo sviluppo del Turismo Integrato Sostenibile in Italia. Infrastrutture strategiche in grado di accogliere il Turismo Itinerante nonché ospitare la Protezione Civile in caso di emergenza.**

Sono anni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti promuove lo sviluppo del turismo itinerante praticato in tenda, trekking, moto, velocipedi, caravan, autocaravan, autobus turistici, eccetera. Tanto più perché necessita solo di strutture ricettive all'aria aperta secondo il modello francese dei campeggi municipali che hanno riscosso grande successo per un target particolare di fruitori, senza danneggiare i campeggi privati.

**Campeggi Municipali Multifunzionali** quali infrastrutture strategiche di economico e rapido allestimento da parte pubblica, di cui fruire a tariffe decisamente inferiori a quelle generalmente praticate e, quindi, accessibili anche per coloro che praticano turismo ma dispongono solo di un reddito medio-basso come ad esempio gli studenti e i pensionati. Questi **Campeggi Municipali Multifunzionali**, dovranno essere realizzati in aree sicure secondo le indicazioni della normativa regionale e nazionale inerenti le aree di emergenza e soltanto nei Comuni già dotati del Piano di Protezione Civile Comunale secondo la normativa vigente ed essere realizzati. Si tratterebbe d'infrastrutture multifunzionali da realizzare su aree di proprietà degli enti locali e/o privati utilizzabili anche da parte della Protezione Civile in duplice modo:

- a) in caso d'emergenza e calamità naturali per garantire rapida accoglienza alla popolazione colpita;
- b) come deposito di *case mobili* in parte fornite dallo Stato all'ente locale che realizza la struttura, con obbligo a carico di quest'ultimo di provvedere alla costante manutenzione e al trasferimento delle *case mobili* in caso di necessità nei luoghi indicati dalle autorità preposte.

Purtroppo, negli oltre 8.000 Comuni italiani esistono soltanto 2.500 campeggi. E per di più si tratta di strutture nelle quali è difficile trovare una piazzola per caravan, autocaravan o più semplicemente per una tenda. La maggior parte degli spazi è occupata da *case mobili* dotate di ogni comfort a prezzi equiparabili a quelli delle strutture alberghiere. Un concetto di ricettività lontano dallo spirito e talvolta anche dalle possibilità economiche del turista itinerante. Inoltre, c'è da aggiungere che si tratta di campeggi ad apertura stagionale che non garantiscono ricettività nel corso dell'intero anno.

Sono ormai 20 che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti promuove il Turismo Integrato Sostenibile perché è il nostro oro nero, la prima risorsa economica del nostro Paese. Si tratta di una risorsa tipica NON facilmente delocalizzabile, quindi, generatrice di benessere per lunghi periodi. Si tratta di una risorsa che consente ai cittadini di *Vivere il giorno* invece di *Vivere alla giornata*, sviluppando una crescita in base alla rigenerazione delle risorse, in sinergia tra i rifornimenti e i consumi.

Un Campeggio Municipale Multifunzionale aperto tutto l'anno, utile ad accogliere il turismo itinerante, la Protezione Civile in caso di emergenza nonché, con la programmazione di incontri, sviluppare il rapporto tra anziani e bambini attraverso l'osservazione delle stagioni e la natura perché l'accelerazione dei tempi (*velocità dei trasporti e comunicazione globale in tempo reale*) ci ha allontanati dal percepire il ritmo della natura. Incontri che si potranno espletare in uno spazio o in spazi utili ad attivare un dialogo indispensabile per far percepire la natura presente nel quotidiano. Vedersi per insegnare a leggere il paesaggio che ci circonda e come si è trasformato nei secoli, ripercorrendo dalle immagini ritratte nei quadri alle foto e ai filmati. Parlarsi per far comprendere come anche una piccola area progettata a giardino sia un'opera d'arte, una scultura, una pittura con i colori della natura, espressione di un architetto paesaggista che, potendolo sfruttare anche in piccole dimensioni, riesce a far assumere al giardino un aspetto grandioso.

### **Da non dimenticare**

#### **1. ANNOTAZIONE COMODATO SULLA CARTA CIRCOLAZIONE**

In caso di comodato di durata superiore a 30 giorni, scatta l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio della Motorizzazione civile competente affinché siano aggiornati l'Archivio Nazionale dei Veicoli e la carta di circolazione. La comunicazione dev'essere data dal comodatario pena la sanzione a suo carico da 711 a 3554 euro prevista dall'articolo 94, comma 3 del codice della strada. Il comodatario può anche delegare il proprietario comodante. A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto due modelli di delega, uno per l'ipotesi in cui il comodante sia persona fisica e uno per l'ipotesi in cui sia persona giuridica.

Sono esentati dall'obbligo della comunicazione di cui al punto 1, i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Ovviamente nulla osta che anche in tal caso possa essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione fermo restando che in mancanza alcuna sanzione sarà applicata.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 15513 del 10 luglio 2016, alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione, il comodatario deve allegare:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario ovvero il contratto di comodato gratuito;
- l'attestazione di versamento di 16,00 euro sul conto corrente postale n. 4028 a titolo di imposta di bollo e di 9,00 euro sul conto corrente postale n. 9001 a titolo di diritti di motorizzazione;
- Successivamente alla comunicazione di cui al punto 1 verrà emesso un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica) nonché la scadenza del comodato ed è apposta la dicitura "*Comodato - intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, Codice della Strada*"

#### **2. PROROGA DEL COMODATO**

Nell'ipotesi in cui la durata del contratto di comodato sia prorogata, il comodatario deve provvedere a una nuova comunicazione all'Ufficio di Motorizzazione civile competente allegando:

- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati oggetto di variazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del contratto alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;

- l'attestazione di versamento di 16,00 euro sul conto corrente postale n. 4028 a titolo di imposta di bollo e di 9,00 euro sul conto corrente postale n. 9001 a titolo di diritti di motorizzazione.

### **3. CANCELLAZIONE ANNOTAZIONE COMODATO**

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità del proprietario comodante, in conseguenza della scadenza del contratto di comodato, il proprietario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato e richiedere il duplicato della propria carta di circolazione.

Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, il proprietario può richiedere la cancellazione dell'annotazione del comodato e richiedere il duplicato della propria carta di circolazione allegando all'istanza la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale circostanza.

### **4. NUOVA ANNOTAZIONE DI COMODATO**

A scadenza del comodato ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, il proprietario comodante può concedere il proprio veicolo in comodato a un nuovo soggetto il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni sopra fornite.

### **5. OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

Per espressa previsione di legge, il comodatario è tenuto a custodire e a conservare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto e dalla natura del veicolo stesso. Non può concedere a un terzo il godimento del veicolo senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione del veicolo oltre al risarcimento del danno (articolo 1804 del codice civile).

### **6. RISCHI DEL COMODANTE**

In caso di sinistro stradale il proprietario comodante potrebbe rischiare di essere citato in giudizio per i danni derivanti dalla circolazione del veicolo concesso in comodato così come potrebbe rischiare la notifica di un verbale di accertamento per violazioni del codice della strada commesse dal comodatario. Infatti, il proprietario del veicolo è individuato consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che non viene aggiornato parallelamente all'Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Resta fermo che il proprietario comodante potrà pretendere dal comodatario di essere tenuto indenne da ogni responsabilità anche se ciò potrebbe significare l'inizio di un contenzioso tra comodante e comodatario con esito incerto a danno del primo. Per attenuare i rischi derivanti da sinistro stradale, può contrattualmente prevedersi l'obbligo a carico del comodatario di stipulare una propria polizza assicurativa per RCA, soccorso stradale, furto e incendio.

### **7. LA RICHIESTA AL GOVERNO**

Il comodato viene registrato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'archivio nazionale dei veicoli e, a seguito di questo aggiornamento, viene emesso un tagliando da attaccare sulla carta di circolazione ma di tutto ciò il PRA non viene a conoscenza e, quindi, chi fa la visura PRA ignora l'esistenza del comodato e notifica gli atti (*atti giudiziari, verbali eccetera*) al proprietario. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di un interesse collettivo, chiede al Governo un provvedimento affinché siano tempestivamente allineati l'Archivio nazionale dei veicoli e il PRA.

**Per completezza alleghiamo un estratto della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 15513 del 10 luglio 2014 nella parte relativa all'intestazione temporanea di autoveicoli per effetto di un contratto di comodato.**

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quale portatrice di un interesse collettivo, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sapere se la suddetta circolare rappresenta il più recente intervento o se ve ne sono stati ulteriori di cui tener conto.  
(...)

#### **E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi**

Come anticipato in Premessa e nel paragrafo A), il comma 2 dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 individua una serie di fattispecie rispetto alle quali, realizzandosi la condizione della disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione.

Al riguardo, a norma dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s., detti obblighi sono posti a carico degli aventi causa, cui vengono riferite le sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo.

Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi in parola laddove la comunicazione venga effettuata dal dante causa su delega scritta dell'avente causa, fermo restando il rispetto delle regole generali di accesso agli sportelli degli UMC e delle disposizioni contenute nella legge n. 264/1991.

A tal fine sono stati predisposti due prototipi di delega esemplificati, rispettivamente nell'**Allegato A/1**, da compilare quando l'avente causa è una persona fisica, e nell'**Allegato A/2**, da compilare quando l'avente causa è una persona giuridica.

Tenuto conto delle fattispecie al momento disciplinate dalla presente circolare, al fine di prevenire dubbi interpretativi si chiarisce che:

a) per "avente causa" deve intendersi:

- il comodatario (v. par. E.1);
- l'affidatario, nel caso della custodia giudiziale (v. par. E.2);
- il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente (v. par. E.3, E.4);
- gli eredi, nei casi descritti nel successivo paragrafo E.6.1;
- l'utilizzatore, nel caso di contratto "rent to buy" (v. par. E.6.2);

b) per "dante causa" deve intendersi:

- uno dei soggetti elencati nel paragrafo B;
- il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente (v. par. E.3).

Ciò premesso, si illustrano di seguito le fattispecie individuate dalle nuove disposizioni regolamentari.

#### **E. 1) Comodato (art. 247-bis, comma 2, let. a)**

Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l'inapplicabilità delle previste sanzioni.

Ciò premesso, e considerato che l'istituto del comodato trova ora per la prima volta ingresso, nell'ambito della disciplina della circolazione stradale, nel novero degli atti in forza dei quali è legittimato l'utilizzo dei veicoli, appaiono opportune alcune precisazioni di carattere generale che attengono, da un lato, alla legittimazione dell'intestatario della carta di circolazione a concedere a terzi la disponibilità del veicolo e, dall'altro, all'uso che il comodatario è legittimato a fare del veicolo stesso.

##### Intestatari legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato

Sotto il primo aspetto, va detto che i soggetti titolari, in qualità di intestatari della carta di circolazione (v. paragrafo B), a concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente:

- il proprietario (od il "trustee" - v. paragrafo E.6.2);
- il locatario, nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore;
- l'usufruttuario;
- l'acquirente, nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.

Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (subcomodato).

In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l'UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l'intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l'intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito.

### Soggetti legittimati all'utilizzo di veicoli in comodato

In assenza di prescrizioni al riguardo, i veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

### Uso del veicolo da parte del comodatario

Tenuto conto di quanto sopra precisato circa la non applicabilità della presente circolare ai veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base a titolo autorizzativo, al momento viene presa in considerazione unicamente l'ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il medesimo uso.

In tal caso, viene emesso un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza del comodato, ed è apposta la dicitura: "Comodato - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".

Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento il comodatario deve allegare:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva deve altresì essere allegato l'assenso scritto del locatore, affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi, sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing;
- nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve altresì essere allegato l'assenso scritto del venditore affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è una persona giuridica, l'assenso è sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).

Laddove intervenga la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata, oltre alle descritte documentazioni (se l'aggiornamento tecnico viene effettuato contestualmente alla annotazione del comodato), anche l'espressa autorizzazione del comodante a richiedere il rilascio del duplicato nonché le attestazioni di versamento previste nel caso di specie.

Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento.

### Variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario

Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga della scadenza del comodato, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento,

A tal fine, il comodatario è tenuto a presentare istanza allegando:

- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, d.P.R. n. 445/2000) attestante i dati oggetto di variazione ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del comodato, alla quale deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante stesso;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).

### Cancellazione dell'annotazione del comodato

Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell'intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l'intestatario può ottenere la cancellazione dell'annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.

Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario allega alla istanza di duplicato la propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.

### Nuova annotazione di comodato

A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni già illustrate.

### Decorrenza

Le procedure di annotazione del comodato, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative a decorrere dal 3 novembre 2014.

### **E.1.1) Comodato di veicoli aziendali**

Sebbene non espressamente previsto dall'art. 247-bis, per finalità di semplificazione e ferma restando l'esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame, si ritiene di poter prevedere un particolare regime applicabile nei casi in cui:

1. veicoli di proprietà di Case costruttrici vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
2. veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.

In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario redatta conformemente, a seconda dei casi, al prototipo esemplificato nell'**Allegato A/1** o nell'**Allegato A/2**, presenta istanza (redatta conformemente al prototipo esemplificato nell'**Allegato B/1**) volta alla annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

All'istanza è allegata, oltre alla delega del comodatario, l'attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione).

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, il prototipo di cui all'**Allegato B/1** tiene conto della possibilità di presentare un'unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata, oltre alla predetta documentazione, anche l'elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, una attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e l'attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 dei diritti di motorizzazione (€ 9,00 x n veicoli).

Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

Viceversa, nel caso in cui i veicoli in parola siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducente, ed al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

A fronte dell'istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale: pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

La medesima procedura si applica anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l'ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (**Allegato B/2**).

Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l'annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle predette tariffe in quanto debbono intendersi assorbite nella tariffa applicata alla immatricolazione o al trasferimento della proprietà. Anche in tal caso, le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.

Pertanto, unitamente a quest'ultima viene rilasciata l'attestazione di avvenuta annotazione di cui si è già detto.

#### Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo

Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodante.

#### Decorrenza

L'annotazione del comodato in Archivio, secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale saranno annotati gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dalla medesima data.

### **E.2) Custodia giudiziale (art. 247-bis, comma 2, let. a)**

Anche in presenza di provvedimenti di affidamento di veicoli in custodia giudiziale, per periodi di tempo superiori a 30 giorni, ricorre la necessità, su richiesta dell'affidatario, dell'emissione di un tagliando di aggiornamento ovvero, a seconda dei casi, di un duplicato della carta di circolazione

Tuttavia, tenuto conto che la finalità perseguita dalla disciplina contenuta nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e, conseguentemente, nell'art. 247-bis in commento è quella di assicurare certezza nella individuazione dei responsabili della circolazione, è da ritenere che, nel caso di specie, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione ricorra unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo.

All'istanza l'avente titolo (persona fisica o ente affidatario) deve allegare:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante la propria qualità di affidatario e gli estremi del provvedimento, con il quale è stata disposta la custodia giudiziale del veicolo;
- l'attestazione di versamento di € 16,00 (nel caso di richiesta di tagliando di aggiornamento) ovvero di € 32,00 (nel caso di richiesta di duplicato della carta di circolazione) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l'istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione), salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti.

Uso del veicolo da parte dell'affidatario

Considerate le peculiarità dell'istituto della custodia giudiziale, va preliminarmente evidenziato che, in assenza di espressa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria, l'affidatario non può richiedere che il veicolo venga adibito ad un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione né può richiedere il rilascio del duplicato della carta stessa per aggiornamento dei dati tecnici del veicolo.

(...)

## CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AUTOCARAVAN

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_;

I SOTTOSCRITTI

Sig. \_\_\_\_\_,  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_,  
 nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente a \_\_\_\_\_  
 in via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_;  
 telefono \_\_\_\_\_ - cellulare \_\_\_\_\_;  
 telefax \_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_;  
 mail \_\_\_\_\_;

– comodante –

e

Sig. \_\_\_\_\_,  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_,  
 nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente a \_\_\_\_\_  
 in via \_\_\_\_\_ numero civico \_\_\_\_\_;  
 telefono \_\_\_\_\_ - cellulare \_\_\_\_\_;  
 telefax \_\_\_\_\_; PEC \_\_\_\_\_;  
 mail \_\_\_\_\_;

– comodatario –

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### *Articolo 1 – Oggetto*

**1.1** Il comodante consegna gratuitamente al comodatario l'autocaravan modello \_\_\_\_\_ targata \_\_\_\_\_ (di seguito denominata veicolo), di cui è proprietario, affinché se ne serva anche a fini abitativi per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare composto da:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**1.2** Il veicolo ha un peso complessivo di \_\_\_\_\_ kg, peso asse anteriore di \_\_\_\_\_ kg, peso asse posteriore di \_\_\_\_\_ Kg;

**1.3** Il veicolo è dotato di installano rivelatore di gas (*esempio: il Triogas Multicontrol o il GasTone, utili anche nel caso di fughe di gas interne che potrebbero rivelarsi fatali*) marca \_\_\_\_\_ installato in data \_\_\_\_\_ ultima verifica effettuata in data \_\_\_\_\_,

**1.4** Il veicolo è dotato di un antifurto completo del perimetrale, marca ..... ;

**1.5** Le parti dichiarano che il veicolo è dotato dei seguenti accessori, arredi e complementi (allegato A):

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

**1.6** Le parti dichiarano che il veicolo e i singoli accessori, arredi e complementi sono nel seguente stato di conservazione (allegati B, C):

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

## ***Articolo 2 - Obblighi del comodatario***

**2.1** Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto e dalla natura del veicolo stesso. Non può concedere a un terzo il godimento del veicolo né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione del veicolo oltre al risarcimento del danno.

**2.2** In caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione civile richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione pena la sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 94 del codice della strada. OPPURE In caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodante provvederà a darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione civile richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione in nome e per conto del comodatario che rilascerà al comodante apposita delega secondo il modello di cui all'allegato D al presente contratto. In caso di mancata comunicazione, si applica al comodatario la sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 94 del codice della strada.

**2.3** Il comodatario ha l'obbligo di eseguire la revisione del veicolo entro il .....

**2.4** Il comodatario ha l'obbligo di mantenere la costante efficienza dei pneumatici e sostituire quelli ovalizzati tramite professionisti che rilascino apposita fattura attestante l'intervento eseguito.

**2.5** Il comodatario ha l'obbligo di sostituire il serbatoio fisso gpl che scade il ..... e provvedere al necessario collaudo.

**2.6** Il perimento del veicolo è a esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il veicolo viene impiegato per un uso diverso da quello previsto nel contratto o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

**2.7** Il comodatario si obbliga a tenere indenne il comodante da ogni responsabilità per danni provocati a terzi mediante l'utilizzo del veicolo nonché per violazioni al codice della strada anche tramite tempestiva comunicazione dei propri dati identificativi alle autorità competenti.

**2.8** Il comodatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al comodante ogni eventuale difetto riscontrato sul veicolo anche al fine di consentire l'esercizio dell'eventuale diritto alla garanzia legale o convenzionale.

### ***Articolo 3 - Durata del contratto***

**3.1** Il contratto ha la durata di ..... mesi tacitamente prorogabile di ulteriori ..... mesi.

**3.2** Alla scadenza del contratto, il veicolo verrà restituito nello stato in cui viene consegnato salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

**3.3** Qualora il comodante avesse un urgente e imprevedibile bisogno, questi ha facoltà di esigere la restituzione del veicolo entro 15 giorni dalla richiesta inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure telefax oppure posta elettronica certificata.

### ***Articolo 4 – Consegna del veicolo***

**4.1** Il veicolo sarà consegnato dal comodante nel luogo di seguito indicato dal comodatario a ..... in via..... OPPURE Il veicolo sarà ritirato dal comodatario nel luogo di seguito indicato dal comodante a ..... in via.....

**4.2** Unitamente al veicolo, il comodante consegnerà al comodatario:

- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà;
- il manuale di istruzioni per l'uso dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il manuale per la manutenzione dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- l'eventuale documentazione inerente la garanzia sul veicolo.
- Alla scadenza del contratto, il veicolo sarà riconsegnato dal comodatario nel luogo di seguito indicato dal comodante a ..... in via .....  
OPPURE Il veicolo sarà ritirato dal comodante nel luogo di seguito indicato dal comodatario a ..... in via .....

### ***Articolo 5 – Spese***

**5.1** Sono a carico del comodatario le spese necessarie all'utilizzo del veicolo nonché le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie e ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suddetto veicolo.

**5.2** Il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato al proprietario comodante con obbligo a carico del comodatario di rimborsare al comodante le relative spese OPPURE Il comodatario provvederà a stipulare a suo nome idoneo contratto di assicurazione per RCA, soccorso stradale, furto e incendio consegnandone copia al comodante unitamente ai documenti comprovanti il pagamento del premio assicurativo.

**5.3** Le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del proprietario comodante con obbligo a carico del comodatario di rimborsare al comodante le relative spese.

### ***Articolo 6 - Migliorie e addizioni***

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno a favore del comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino della situazione precedente.

### ***Articolo 7 – Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche***

**7.1** Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto del comodato.

**7.2** Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

***Articolo 8 - Clausola di mediazione e foro competente***

**8.1** Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.

**8.2** Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

***Articolo 9 - Allegati***

- Allegato A: n ..... fotografie relative agli accessori, arredi e complementi dell'autocaravan (in caso di tendalino fotografarlo anche aperto).
- Allegato B: n ..... fotografie interno veicolo.
- Allegato C: n ..... fotografie esterno veicolo (compreso tetto e tutti i singoli pneumatici).
- Allegato D: delega al comodante per richiedere alla Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione.

Letto, approvato e sottoscritto. Data e luogo \_\_\_\_\_

Il comodatario \_\_\_\_\_ Il comodante \_\_\_\_\_

.....